

N.R.G. 465/2021 e causa riunita r.g. 521/2021.



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

tra

M L
V A
R A
M B
M B
M C
L A H
V L
M M
C S
A S
S U
J A
A C
A R

PARTE RICORRENTE

e

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PARTE RESISTENTE

Oggi 03/11/2022, alle ore 10:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:

Per tutti i ricorrenti l'Avv. Daniele Bergonzi in sostituzione dell'Avv. GUARISO ALBERTO. Sono presenti e per i ricorrenti.

Per I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'Avv. Bottani in sostituzione dell'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che deposita.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,

invita le parti a discuterla.

Parte ricorrente fa presente che la *ratio* della norma sarebbe di incentivo alla ricerca di nuove occupazioni, senza distinzioni tra ricerca a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Insiste per l'accoglimento delle conclusioni.

Parte resistente si riporta ai propri atti riportandosi alle circolari prodotte.

Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.

Il Giudice
dott. Francesco Manfredi





- ad € 5.560,15;
- ad. € 4.466,35;
- a € 4.745,16;
- a € 4.767,88;
- a € 5.375,06;
- a I € 4.617,42;
- a _ € 6.291,08;
- a € 6.131,57;
- a € 5.216,02;
- a € 3.482,46;
- a € 2.763,58;
- a € 6.864,05 (r.g. 521 del 2021);
- a € 6.947,62 (r.g. 521 del 2021);
- a € 5.867,28 (r.g. 521/2021).

ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile, nonché eventuale liquidazione equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. Oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con rimborso dell'importo del contributo unificato ai ricorrenti e vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori antistatar?

A sostegno della domanda, la parte ha dedotto dell'attività lavorativa prestata da ciascun ricorrente alle dipendenze di N s.p.a. presso lo stabilimento sito in _____, della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società a far data dal 12.10.2018 per il personale addetto allo stabilimento, del verbale di accordo sottoscritto in data 20.12.2018 con le rappresentanze sindacali, regionali e statali, che prevedeva il ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale a far data dal 27.12.2018 per la durata di dodici mesi, per cessazione di attività e dell'allegato verbale di ricollocazione *ex art. 24bis* del d.lgs. n. 148/2015 con cui le parti concordavano l'ambito aziendale e i profili professionali interessati al ricorso all'assegno di ricollocazione, della conseguente collocazione in C.I.G.S. dei ricorrenti e della registrazione sul portale dell'ANPAL per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione, con indicazione da parte di ciascun ricorrente dell'ente accreditato a cui destinare tale assegno per ottenere il servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro di cui all'art. 24bis co. 2 del d.lgs. 148/2015, dell'accettazione di offerte di lavoro subordinato con datori di lavoro diversi da N e le cui imprese non presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di N (per ciascun ricorrente sono indicate le date di inizio e termine del rapporto di lavoro), del recesso e contestuale sottoscrizione di un accordo di conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto la risoluzione del rapporto con la società datrice di lavoro, della presentazione ad I.N.P.S. della richiesta del "bonus rioccupazione" previsto dall'art. 24bis co. 5 del d.lgs.



n. 148/2015 e della erogazione di somme lorde in misura inferiore a quanto spettante (eccezion fatta per i ricorrenti A, C e R, cui I.N.P.S. non erogava alcuna somma a titolo di c.d. *bonus*).

Ha concluso come sopra riportato.

Si è ritualmente costituito in giudizio I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari, resistendo alla domanda e concludendo per l'integrale rigetto.

Disposta la riunione della causa iscritta con r.g. n. 521/2021 alla presente, istruita mediante i documenti versati in atti, trattandosi di questione di diritto, all'odierna udienza, all'esito del deposito di note difensive *ex art. 429 c.p.c.*, dopo la discussione delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Sono documentali e non contestati la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro di ciascun ricorrente alle dipendenze di N s.p.a., oltre che la procedura di licenziamento collettivo avviata e sfociata nell'accordo del dicembre 2018 e nell'allegato accordo di ricollocazione *ex art. 24bis d.lgs. n. 148/2015* (cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).

I ricorrenti domandano il riconoscimento del contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto a norma del comma 5 dell'art. 24bis d.lgs. 148/2015 (c.d. *bonus rioccupazione*) per l'intervallo temporale dal 27.12.2018, data di avvio del trattamento straordinario di integrazione salariale, alla data di cessazione di ogni rapporto di lavoro con N s.p.a.

Deve premettersi che il quadro normativo di riferimento è il seguente.

L'art. 24bis del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, introdotto dall'art. 1 comma 136 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) dispone che:

“(Accordo di ricollocazione) 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto



di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi”.

I.N.P.S., a sostegno della infondatezza della domanda, afferma la tesi secondo cui il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 24bis riportato prevederebbe come condizione necessaria per l'insorgenza di entrambi i diritti (ovvero: incentivo fiscale e c.d. *bonus rioccupazione*) oltre all'assunzione del soggetto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato, la cessazione del rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l'impresa (v. punto 10 della memoria difensiva).

In estrema sintesi, atteso che la ricollocazione rappresenterebbe il conferimento di una nuova posizione lavorativa, la cessazione del rapporto di lavoro, secondo la tesi dell'Istituto, sarebbe condizione necessaria (implicita) per l'erogazione del c.d. *bonus* in questione.

Non può condividersi la tesi dell'Istituto, per i seguenti motivi, che si vanno ad esporre.

Va osservato che, in via preliminare, i commi 4 e 5 dell'art. 24bis cit. non menzionano espressamente la condizione della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con l'impresa che ha presentato istanza di CIGS.

L'*incipit* del comma 5 dell'art. 24bis cit., contenente il rinvio effettuato al comma 4 dell'art. 24bis (“*nei casi di cui al comma 4*”) va interpretato in senso tanto letterale quanto sistematico, con riferimento all'utilizzo del plurale (“*cas*”), ovvero riferito ai due presupposti di fatto del comma richiamato (“*il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore*” e il secondo presupposto: “*la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere*”) e non piuttosto al beneficio fiscale che ne consegue come effetto (“*esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro*”). Il riferimento alla “*cessazione del rapporto di lavoro*”, a tutto concedere, potrebbe riguardare il procedimento di quantificazione, non certo un presupposto valutabile nell'*an* per la concessione del beneficio.

A ben vedere, il rinvio all'elemento dell'assetto proprietario non coincidente con quello dell'impresa del datore in essere, è chiaro nel riferirsi espressamente ad una continuità del rapporto di lavoro con l'impresa



che ha avviato il trattamento di integrazione salariale, altrimenti la norma (il comma 4), oggetto del rinvio da parte del comma 5 dell'art. 24bis, non farebbe riferimento, come in effetti fa, all'elemento del "datore in essere".

La circolare I.N.P.S. n. 109/2019 (v. doc. n. 7 fasc. ric. – seppur fonte amministrativa non avente valenza di provvedimento ad efficacia esterna-), dopo aver precisato che (punto 3) "l'assegno di ricollocazione, come già evidenziato, rientra nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Al fine di promuoverne l'utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un "bonus rioccupazione" in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro", al punto 3.1., intitolato "Condizioni di accesso alle misure incentivanti" sottolinea che "condizione comune ai due incentivi, dettagliati ai paragrafi successivi, è che il soggetto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo, venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato. Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l'azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale" descrivendo quella che è una conseguenza a posteriori dell'accettazione dell'offerta, non una condizione a priori per l'accesso al beneficio.

È vero che la disposizione introduce due diritti autonomi e che il comma 5 dell'art. 24bis cit. introduce una situazione giuridica soggettiva di natura ulteriore ("altresì") rispetto all'esenzione fiscale prevista dal comma 4, e ad essa fattualmente connessa in forza dell'*incipit* contenente il rinvio al predetto comma 4.

La circolare I.N.P.S. precisa al riguardo che (punto 3.3) "il comma 5 dell'articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 aggiunge un ulteriore incentivo in favore del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo. La norma prevede che, oltre alla facilitazione fiscale, al lavoratore venga concesso un contributo mensile, c.d. "bonus rioccupazione", pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto" (cfr. doc. n. 7 fasc. ric.).

Per l'identificazione della durata del *bonus*, in considerazione delle specificità della previsione legislativa e avuto riguardo alla *ratio legis*, viene preso a riferimento il periodo di integrazione salariale straordinaria concesso all'impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla specifica causale di intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato (v. punto 3.3.2. della circolare).

Per quel che può rilevare, la condizione dedotta da I.N.P.S. non si rinviene espressamente nel testo della circolare Anpal n. 2 del 8.6.2018 (cfr. doc. fasc. I.N.P.S.), che al riguardo precisa che "secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica invece l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all'integrazione salariale percepita" e "il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione,



accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio: a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate; b) la corresponsione, da parte dell'INPS e con le modalità definite dall'Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto [...]”.

In sostanza, è chiaro dal tenore della circolare di parte resistente che laddove il lavoratore accetti l'offerta di lavoro da parte di una nuova impresa con assetti proprietari sostanzialmente diversi da quelli del datore di lavoro con cui il rapporto è ancora in essere, non è prevista come conseguenza la perdita del diritto al beneficio previsto dal comma 5 dell'art. 24bis del d.lgs. n. 148/2015, bensì, al contrario, rappresenta la condizione espressa per l'accesso ai due benefici aggiuntivi.

La condizione (secondo la tesi avversaria, implicita) erroneamente ricavata come conseguenza dell'accettazione dell'offerta non può assurgere a fatto ostativo alla percezione del c.d. *bonus* rioccupazione, stante la sua finalità assistenziale nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto non è possibile inferire nemmeno dalla (supposta) cessazione del rapporto una rinuncia al beneficio preteso.

Soccorre, infatti, la *ratio* della disposizione richiamata.

Il quadro normativo, prevedendo i due diritti-benefici, mira a sostenere il lavoratore nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, in modo da incentivarlo alla ricollocazione in vista della (futura e possibile) cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa datrice, così evitando ad I.N.P.S. l'esborso della CIGS.

I ricorrenti, a decorrere dal 27.12.2018 e prima della cessazione del rapporto con N s.p.a., hanno accettato offerte di lavoro nell'ottica di una loro ricollocazione, senza mai cessare (anticipatamente) il rapporto di lavoro con N s.p.a. La fruizione della CIGS veniva, infatti, *medio tempore* sospesa (v. buste paga da dicembre 2018 per ciascun ricorrente e i moduli di sospensione del trattamento sottoscritti). In tal senso, i ricorrenti, lavorando alle dipendenze di datori di lavoro differenti, le cui imprese non avevano assetti proprietari in sostanza coincidenti con quelli di N s.p.a. (fatto non contestato), si sono temporaneamente ricollocati, nel rispetto della misura di politica attiva introdotta dall'art. 24bis cit.

Una interpretazione che ricavasse dalla lettera della norma la cessazione del rapporto di lavoro con il datore in CIGS quale condizione per l'erogazione del c.d. *bonus* contrasterebbe, a parere del Giudice, tanto con la stessa lettera della norma (in combinato con il comma 4 cit.), quanto stravolgerebbe la *ratio* dell'art. 24bis d.lgs. n. 148/2015, perché si risolverebbe nella negazione di un diritto previsto (in aggiunta) a favore del lavoratore cassaintegrato e non limitato al periodo successivo alla cessazione del rapporto con l'impresa in CIGS. In aggiunta, porrebbe nel nulla la finalità di assistenza cui la norma chiaramente si ispira, e che non



fa distinzioni tra occupazioni a termine per diversi datori di lavoro ed occupazioni a tempo indeterminato nonché di incentivo alla ricerca di una nuova occupazione nelle more del rapporto di lavoro con l'impresa in CIGS, premiando così, *a contrario*, un dipendente in trattamento di integrazione salariale che nuove occupazioni non cerchi.

Occorre precisare che I.N.P.S. nei confronti dei ricorrenti L. , A. , A. , B. , B. , C. , H. , L. , M. , S. , S. , U. ha accolto la richiesta, riconoscendo stragiudizialmente la sussistenza dei fatti costitutivi, erogando tuttavia somme lorde inferiori rispetto al *quantum debeatur*.

In ogni caso, si osserva che I.N.P.S. non contesta specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (e art. 416 ult. co. c.p.c.) i fatti costitutivi allegati da parte ricorrente, che devono perciò, per effetto del comportamento dell'Istituto, ritenersi provati.

Con riferimento ai ricorrenti A. , C. , R. (ricorrenti nella causa iscritta a r.g. n. 521/2021 e riunita alla presente causa) I.N.P.S. non ha, invece, accolto stragiudizialmente la richiesta del *bonus* rioccupazione di cui all'art. 24bis comma 5 d.lgs. n. 148/15.

L'Istituto non ha specificamente contestato in giudizio gli elementi di fatto per la concessione del predetto *bonus*, che devono dirsi dimostrati anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che risultanti dai documenti prodotti.

È da ritenersi perciò dimostrato che tutti i ricorrenti abbiano accettato offerte di lavoro con imprese diverse da N. s.p.a. che non presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con la stessa, i periodi di lavoro di ogni ricorrente presso i diversi datori, l'informativa trasmessa ad INPS per la sospensione del trattamento di CIGS (v. altresì doc. E dei docc. da nn. 11 a 22 compresi fasc. ric. r.g. 465/2021 e doc. E dei docc. nn. da 9 a 11 fasc. ric. r.g. 521/2021), il recesso del rapporto di ciascuno con N. s.p.a. (v. doc. n. B allegato ai documenti inerenti la posizione di ciascun ricorrente in entrambi i giudizi).

Deve dichiararsi ed accertarsi, nel presente giudizio, il diritto di tutti i ricorrenti a percepire il *bonus* rioccupazione di cui all'art. 24bis comma 5 d.lgs. n. 148/15 anche per il periodo anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro con N. s.p.a.

Con riferimento, infine, ai criteri di calcolo dell'ammontare dovuto per ciascun ricorrente, il Giudice osserva che la disposizione normativa fa riferimento al “50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto” e la norma va letta alla luce della *ratio* del beneficio di incentivo alla ricollocazione nell'ambito della politica attiva, considerando il momento della ricollocazione (pur temporanea) del dipendente e della (sempre temporanea) indisponibilità nei confronti del datore di lavoro in CIGS.

In questo senso, a parere del Giudice, deve essere intesa la locuzione “*altrimenti*”, essendo corretto fare



riferimento alla media delle ore di CIGS fruite dai lavoratori alle dipendenze di N. , come richiesto dalla circolare, e le ore in cui i dipendenti in CIGS sono stati effettivamente a disposizione di N. , con esclusione dei periodi in cui sono stati a disposizione di altri datori di lavoro.

Comunque, è la stessa circolare Anpal menzionata da parte ricorrente a sostegno delle rispettive pretese a fare riferimento alle modalità definite dall'Istituto per la erogazione del contributo mensile nella misura del 50% del trattamento di integrazione salariale e da esse occorre partire per il computo, rappresentando una integrazione del dato normativo, che a sua volta deve essere integrata con il dato realistico (e nel caso di specie documentato) delle ore in cui ciascun ricorrente ha lavorato presso differente datore di lavoro sospendendo la CIGS, perché, a parere del Giudice, è questo il senso espresso dalla locuzione "altrimenti" in ordine al trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, deve essere detratto il periodo temporale di occupazione alle dipendenze di diversi datori di lavoro, come regolato dalle circolari dell'amministrazione richiamate, che danno attuazione alla norma di legge e ne specificano la portata detratto per ciascun ricorrente il periodo di lavoro alle dipendenze di diverso datore.

In sostanza, vanno accolte le prospettazioni subordinate di cui ai par. 2.B (pag. 17 ricorso causa r.g. 465/2021) e 3.B (pag. 12 ricorso causa r.g. 521/2021) di entrambi gli atti introduttivi, tanto per il periodo anteriore alla cessazione, quanto per il periodo successivo alla cessazione di ogni rapporto di lavoro, in quanto correggono il calcolo dell'I.N.P.S. secondo quella che è la funzione espressa dalla norma.

La proporzione, in definitiva, viene ad essere calcolata tra il numero di ore di sospensione in CIGS del dipendente e il numero di ore in cui lo stesso è rimasto effettivamente a disposizione dell'azienda in CIGS.

Occorre osservare che l'Istituto, nelle rispettive difese, richiamando il criterio di legge e i criteri di computo del beneficio di cui alla circolare dell'Inps n. 109 del 26.7.2019, criteri poi ripresi dalla circolare Anpal n. 8 del 8.6.2018, non contesta nello specifico il conteggio svolto per ciascun ricorrente: pertanto può prendersi a riferimento quanto esposto in ciascun ricorso.

Per questi motivi è meritevole di accoglimento la domanda subordinata di ciascun ricorso.

I.N.P.S. deve essere condannato a corrispondere a ciascun ricorrente di ciascuna causa le seguenti somme complessive, a titolo di differenza sul c.d. *bonus* rioccupazione *ex art. 24bis* comma 5 del d.lgs. n. 148/2015:

- € 2.828,76 per L. ;
- € 4.840,74 per A. ;
- € 2.113,96 per A. ;
- € 60,11 per B. ;
- € 517,47 per B. ;
- € 1.211,80 per C. ;
- € 25,24 per H. ;



- € 4.401,97 per L ;
- € 3.153,82 per M ;
- € 663,33 per S ;
- € 2.072,47 per S ;
- € 57,00 per U
- € 4.575,58 per A ;
- € 6.947,62 per C ;
- € 1.866,38 per R .

Sulle somme dovute INPS dovrà corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.

L'assoluta novità della questione affrontata e l'assenza di precedenti di legittimità e di merito giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie in parte il ricorso e per l'effetto,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il *bonus* rioccupazione di cui all'art. 24bis, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 per i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di datori di lavoro diversi da N s.p.a., per i periodi indicati in ricorso;
- condanna I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a pagare a ciascun ricorrente, a titolo di bonus rioccupazione di cui all'art. 24bis, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015, le seguenti somme:
 - o € 2.828,76 a L ;
 - o € 4.840,74 a A ;
 - o € 2.113,96 a A ;
 - o € 60,11 a B ;
 - o € 517,47 a B ;
 - o € 1.211,80 a C ;
 - o € 25,24 a H ;
 - o € 4.401,97 a L ;
 - o € 3.153,82 a M ;
 - o € 663,33 a S ;
 - o € 2.072,47 a S ;
 - o € 57,00 a U ;



- € 4.575,58 a A ;
 - € 6.947,62 a C ;
 - € 1.866,38 a R ;
- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994;

compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Lodi, il 3 novembre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Manfredi

NOTA

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.

